

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED IL TAR LAZIO 21 MARZO – 14
NOVEMBRE 2001

La corretta definizione delle scelte del Comune in merito all'affidamento del servizio di riscossione delle proprie entrate deve essere effettuata, mediante apposita disposizione regolamentare, dall'organo consiliare, che non può delegare tale compito alla Giunta comunale: questo è in estrema sintesi il contenuto della decisione adottata dalla seconda sezione del Tar Lazio il 21 marzo 2001, e pubblicata il 14 novembre u.s.

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha così accolto il ricorso presentato da un Concessionario della riscossione, con l'intervento *ad adiuvandum* di Ascotributi, nei confronti di una deliberazione di Giunta, dei relativi provvedimenti adottati dal dirigente del settore, e – per la parte correlata con detta delibera – del regolamento ICI adottato dallo stesso Comune.

Con i provvedimenti impugnati, ed adesso dichiarati illegittimi, il Comune aveva disposto che la riscossione dell'imposta fosse effettuata direttamente sul c/c postale intestato alla Tesoreria comunale, in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione. La definizione di tale scelta non era stata, però, prevista dal predetto regolamento – come è consentito, in via generale, dalla normativa in materia – il quale, invece, stabiliva quanto segue: “la Giunta comunale con apposita deliberazione potrà prevedere in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione i seguenti sistemi di versamento: a) su apposito conto corrente

intestato alla Tesoreria del Comune; b) direttamente presso la Tesoreria comunale; c) tramite il sistema bancario.” Sulla base di tale disposizione la Giunta municipale aveva così deliberato che i versamenti fossero effettuati sul predetto c/c postale in sostituzione della modalità normativamente prevista, venendo, tra l’altro, a stipulare contestualmente apposita convenzione con le Poste per lo svolgimento di servizi relativi alle fasi ante e post versamento.

L’illegittimità ha così colpito l’intero iter procedurale adottato dal Comune poiché l’introduzione del sistema di riscossione diretta, in aggiunta od in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario di cui al D.Lgs. n.112/1999, deve essere disposta direttamente dal Consiglio comunale e non può essere dallo stesso delegata alla Giunta, che *non ha potere normativo* in materia:

- “ad avviso del Collegio, la censura è condivisibile nella parte che individua proprio nella fonte di normazione secondaria, l’attribuzione *contra legem* alla Giunta del potere di introdurre” detto sistema;
- “non è chi non veda come l’organo consiliare si sia letteralmente spogliato, in favore della Giunta, del potere di assumere qualsivoglia determinazione in ordine alla scelta del sistema (...) da adottare ai fini della riscossione dell’ICI”, tenuto conto della “specificata ed esclusiva competenza del Consiglio comunale di deliberare in ordine all’assunzione diretta dei pubblici servizi (art.32, c.2, lett.f, della legge 8.6.1990 n. 142, - ora art.42, c.2, lett. e, D.Lgs. n.167/2000), qual è quello di riscossione dei tributi”;
- “nel caso in specie, si controverte, più specificatamente, in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi, vale a dire con riferimento ad un settore di attività, che parimenti rientra nella competenza del Consiglio ed in cui questo, anziché assumere decisioni in via diretta, ha delegato l’organo esecutivo in sua vece il relativo potere di normazione secondaria”.

Le considerazioni espresse dal Tar Lazio consolidano un indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, che ritiene necessaria un’espressa ed univoca disposizione regolamentare (adottata dal Consiglio comunale) per derogare alla normativa nazionale in materia di tributi locali - con particolare

riferimento alle loro forme di gestione - determinando, altresì, l'illegittimità di eventuali differenti provvedimenti (deliberazione dell'organo esecutivo e/o determinazioni dirigenziali) che determinino tale effetto.

La specifica affermazione che nella materia di cui trattasi sussiste la competenza esclusiva del Consiglio in relazione al fatto che la riscossione dei tributi locali è un servizio pubblico, introduce un'ulteriore ed importantissima riflessione: nel caso in cui tale servizio non sia svolto in gestione diretta dallo stesso Comune, ovvero sia sì formalmente attribuito direttamente alle strutture dell'ente ma operativamente gestito grazie all'imprescindibile e sostanziale apporto di altro soggetto (diverso dalla figura esattoriale legislativamente prevista), vi è quindi la necessità di attivare procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del medesimo prestatore. D'altronde non può negarsi che i principi di concorrenzialità e trasparenza risultino ormai immanenti in materia di servizi pubblici locali, per cui ove si intenda derogare dalle norme nazionali e procedere all'affidamento del servizio di riscossione, o parti di esso, a terzi, è d'uopo procedere ad un procedimento concorrenziale per la selezione del soggetto affidatario.

LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, E L'I.C.I.

Nell'ambito delle disposizioni correlate alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni disposta dalla legge 18 ottobre 2001 n.383, sono state definite misure di semplificazione degli adempimenti del contribuente che coinvolgono, seppur per aspetti circoscritti, anche l'imposta comunale sugli immobili. L'articolo 15, c.2, della citata legge, ha infatti stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI: le informazioni necessarie al Comune interessato per procedere all'aggiornamento dei dati afferenti gli immobili in oggetto, devono essere trasmesse all'ente locale dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate al quale è stata presentata la dichiarazione di successione.

Tale innovazione non può che essere positivamente considerata per quanto riguarda gli aspetti legati alla semplificazione degli adempimenti del contribuente, diversamente – ovvero fino ad oggi – obbligato a presentare distinte dichiarazioni ai due enti impositori (Comune ed Erario); in questo senso la nuova disposizione corrisponde ai principi espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente, il cui articolo 6, comma 4, stabilisce che gli uffici non possono richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso di altre amministrazioni pubbliche. Da un altro punto di vista, tuttavia, non si può non rilevare che affinché ciò non determini problematiche operative di difficile soluzione, occorre che l'amministrazione finanziaria provveda con tempestività alla trasmissione dei predetti dati con modalità appropriate per la differenziata platea dei Comuni; l'eventuale differimento dell'interscambio potrebbe provocare, com'è evidente, difficoltà difficilmente superabili nell'attività accertativa delle amministrazioni locali.

Infine, occorre considerare che la predetta innovazione, in caso di inadempimento del contribuente, non comporta l'applicazione del concorso di violazioni (e, più in particolare, di concorso formale eterogeneo) ex articolo 12 del D.Lgs. n.472/1997, altrimenti applicabile, poiché la stessa norma dispone che lo stesso istituto si applica *«separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore»*.

Cordiali saluti.

Novembre 2001